

REGOLAMENTO (CE) N. 3105/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994
relativo alla fornitura di concentrato di pomodoro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 384 t di concentrato di pomodoro ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di concentrato di pomodoro da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D ed E

1. **Azioni n. (1):** 946/94 (A), 947/94 (B), 948/94 (C), 949/94 (D) e 950/94 (E).
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A, telefax (1) 230 75 29.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer,
 - A: Ashdod: West Bank, PO Box 19149, Jerusalem [tel.: 972 (2) 89 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 972 (2) 81 65 64]
 - B: Lattakia: PO Box 4313, Damascus, SAR [tel.: 963 (11) 66 02 17; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 963 (11) 33 27 513]
 - C: Beirut: PO Box 947, Beirut, Lebanon [tel.: 86 31 50; telex: 21430/20177 UNRWA LE; telefax: 1 (212) 47 81 055 (satellite)]
 - D: Amman: PO Box 484, Amman, Jordan [tel.: 962 (6) 74 19 14 — 77 22 26; telex: 23402 UNRWA JFO JO; telefax: 962 (6) 74 63 61]
 - E: Ashdod: Gaza, PO Box 19149, Jerusalem, Israel [tel.: 972 (2) 89 05 55; telex: (0606) 26194 UNRWA; telefax: 81 65 64]
5. **Luogo o paese di destinazione (3):**
 - lotti A ed E: Israele (A: West Bank; E: Gaza),
 - lotto B: Siria,
 - lotto C: Libano,
 - lotto D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** concentrato di pomodoro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VIA.1).
8. **Quantitativo globale:** 384 t.
9. **Numero di lotti:** 5 (lotto A: 64 t; lotto B: 48 t; lotto C: 64 t; lotto D: 64 t; lotto E: 144 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VIA.2 e VIA.3).
 - Iscrizioni in lingua inglese.
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: « UNRWA — Expiry date: ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** — Lotti A, B ed E: reso porto di sbarco — franco banchina.
 - Lotti C e D: franco destino.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** lotti A ed E: Ashdod; lotto B: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
 - lotto C: UNRWA warehouses, Beirut, Libano;
 - lotto D: UNRWA warehouses, Amman, Giordania.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 6 al 19. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** — Lotti A, B ed E: 12. 3. 1995.
 - Lotti C e D: 19. 3. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 23. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 20. 2 al 5. 3. 1995;
- c) data limite per la fornitura : lotti A, B ed E : 26. 3. 1995; lotti C e D : 2. 4. 1995.

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (*) :**

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*) : —*Note*

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato sanitario.

Lotto B : i certificati sanitario e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

(⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(⁶) Lotti A, C, D ed E :

La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi.

Lotti A ed E : le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per containers e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

Ashdod : la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.

(⁷) Lotti A, B, C ed E : la data di scadenza corrisponde alla data di fabbricazione più 2 anni.

Lotto D : la data di scadenza corrisponde alla data di fabbricazione più 1 anno.

(⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto VI.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».